ALLEGATO ——

COMUNE DI OSTRA

Provincia di Ancona

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DELLA INCENTIVAZIONE ALLA PROGETTAZIONE INTERNA E REDAZIONE INTERNA DI ATTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA

di cui all'art. 18, comma 1 e 2, legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 18.06.2001

2. E' definito **responsabile unico del procedimento per un'opera o per un lavoro:** il soggetto che dovrà curare il procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione; ove non previsto diversamente il "responsabile unico del procedimento" è il Responsabile del Settore LL.PP.. Dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 21/12/99 n. 554 "regolamento di attuazione della legge n. 109/94 e s.m.i.", il responsabile unico del procedimento può svolgere per uno o più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore lavori.
   Tali funzioni non possono coincidere nel caso di interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere *h)* ed *i)* di detto regolamento e nel caso di interventi di importo superiore a 500.000 Euro.
3. E' definito **incaricato per un atto di pianificazione comunque denominato:** il soggetto che dovrà curare il procedimento di attuazione di ogni singolo atto di pianificazione previsto dal P.A.R. (Piano di assegnazione delle risorse); ove non previsto diversamente "l'incaricato" è il Responsabile del Settore Urbanistica.
4. E' definita **un'opera o un lavoro,** oggetto del presente regolamento, qualsiasi intervento per cui è applicabile la legge n. 109/94, e successive modificazioni ed integrazioni, compresi quelli di ordinaria e straordinaria manutenzione (come definiti dall'art. 31 legge 457/78), purché alla base vi sia attività progettuale, gara per l'affidamento e contratto o atto di cottimo fiduciario con l'impresa aggiudicataria.
5. E' definito **atto di pianificazione** comunque denominato, oggetto del presente regolamento, qualsiasi atto di pianificazione come individuato sulla Circolare Min. LL.PP. - Dir. Gen. Urbanistica 1 dicembre 1969 n. 6679 (Tariffa degli onorari per le prestazioni urbanistiche degli Ingegneri e Architetti) ed è composto dagli elaborati ivi previsti. A titolo esemplificativo, per *atti di pianificazione generale* si intendono: il piano regolatore generale comunale o intercomunale e le sue revisioni, le varianti allo stesso strumento urbanistico, il piano urbano del traffico e i suoi aggiornamenti, il piano di protezione civile e i suoi aggiornamenti. Per *atti di pianificazione esecutiva* si intendono: i piani di lottizzazione d'ufficio, i piani di recupero di iniziativa pubblica, i piani integrati di recupero di iniziativa pubblica o mista pubblica e privata, i piani particolareggiati, i piani per insediamenti produttivi, i piani di zona per l'edilizia economico-popolare, le localizzazioni degli interventi per l'edilizia economico-popolare alternative ai piani di zona ai sensi dell'articolo 51 della legge n. 865 del 1971 e gli altri piani urbanistici esecutivi, comunque denominati, attuativi di strumenti urbanistici generali anche in variante o in deroga a questi ultimi.
6. Per **progetto di lavoro pubblico** si intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo di applicazione della legge 109/1994 e succ. modif., descritto all'articolo 2 della stessa legge; per progetti preliminare, definitivo ed esecutivo si intendono le prestazioni

descritte rispettivamente ai commi 3, 4 e 5, dell'articolo 16, della legge 109/1994.

7. E' definito **piano di sicurezza** di un opera o un lavoro (in rapporto all'entità e alla complessità dell'intervento), oggetto del presente regolamento, l'insieme di atti e attività in merito previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza nei cantieri per le figure di Coordinatore per la progettazione e di Coordinatore per l'esecuzione (D.Lgs. 494/96 e s.m.i.).
8. E' definita **direzione lavori** di un'opera o un lavoro (in rapporto all'entità e alla complessità dell'intervento), oggetto del presente regolamento, l'insieme di atti e attività in merito previste dalla normativa vigente in materia di esecuzione di LL.PP. compresi: la contabilità dei lavori, i rilievi in corso d'opera, gli atti integrativi previsti dalle norme sugli impianti e quelli necessari per l'ottenimento dei nulla osta degli Enti preposti.
9. E' definito **collaudo** di un'opera o un lavoro (in rapporto all'entità e alla complessità dell'intervento) l'insieme di atti e attività in merito previste dalla normativa vigente in materia o il **certificato di regolare esecuzione** quando sostituisce il collaudo stesso.

Art. 4 – Attività

1. Le attività di responsabile unico del procedimento per un opera o per un lavoro vengono svolte da un tecnico dipendente dell'Ente in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, da un tecnico dipendente con idonea professionalità e con anzianità di Servizio in ruolo non inferiore a cinque anni.
2. Un atto di pianificazione comunque denominato viene redatto da un tecnico dipendente dell'Ente in possesso di adeguate competenze professionali in relazione alle caratteristiche dell'intervento.
3. Le prestazioni di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento per un opera o per un lavoro e dell'incaricato di un atto di pianificazione comunque denominato vengono svolte, di norma, salvo motivate e certificate carenze di organico, da dipendenti dell'Ente in possesso di adeguate competenze professionali in relazione alle caratteristiche dell'intervento.
4. Le attività relative alla redazione del progetto, alla direzione lavori e al collaudo per un opera o un lavoro, di norma, salvo motivate e certificate carenze di organico, vengono svolte (con firma dei progetti o atti previsti dalla normativa vigente in materia) da tecnici dipendenti dell'Ente abilitati all'esercizio della professione e nei limiti previsti dai rispettivi ordinamenti professionali.
5. Le attività relative alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato, di norma, salvo motivate e certificate carenze di organico, vengono svolte (con firma dei progetti o atti previsti dalla normativa

vigente in materia) da tecnici dipendenti dell'Ente abilitati all'esercizio della professione e nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali.

6. I tecnici diplomati in servizio al 19/12/1998 (data di entrata in vigore della L.415/1998), in assenza dell'abilitazione, possono svolgere le attività di cui al 4° comma del presente articolo (con firma dei progetti o atti previsti dalla normativa vigente in materia), nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'Ente ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un altro Ente da **almeno cinque anni** e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato alle stesse attività.
7. Le attività previste per il Responsabile dei lavori, ai sensi del D.Lgs. 14/8/96 n. 494 e s.m.i., sono di competenza dal responsabile unico del procedimento per un'opera o per un lavoro.
8. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 109/94 e succ.modif., sono a carico dell'amministrazione gli oneri per la stipula di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione di lavori pubblici, di cui al presente regolamento.
9. Le polizze assicurative a copertura dei rischi di natura professionale vengono stipulate a garanzia della responsabilità civile derivante agli assicurati ai sensi di legge per danni patrimoniali e non patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, compreso l'Ente committente, nell'esercizio delle relative attività professionali di tecnici abilitati.
10. La polizza assicurativa è obbligatoria solo per i progetti esecutivi, per la direzione dei lavori e per il coordinamento per la sicurezza; i relativi massimali saranno rapportati all'importo dei lavori da progettare e da porre a base di gara, in ogni caso il massimale, riferito ad ogni singolo lavoro, non può essere inferiore a 500 mila Euro.
11. In caso di incarichi collegiali con professionisti esterni, i massimali della polizza possono essere proporzionalmente ridotti; in caso di incarichi collegiali con tecnici di altre amministrazioni, la polizza è a carico dell'amministrazione nell'interesse della quale è redatto il progetto.

Art. 5 – Incentivo

1. L'incentivo da ripartire ai soggetti indicati al precedente art.2 è fissato:
   - nella misura non superiore all'**1,50%** (uno virgola cinquanta per cento) dell'importo posto a base d'appalto di un'opera o di un lavoro (art.2 c.1);
   - nella misura del **30%** della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato (art.2 c.2).

CAPO II
FONDO PER LA PROGETTAZIONE ED ATTIVITA' CONNESSE ALL'OPERA O LAVORO

Art. 6 - Costituzione del fondo

1. Il fondo da ripartire, in rapporto all'entità e alla complessità dell'intervento, è fissato per ogni singola opera o lavoro in base alla tabelle allegate al presente regolamento, in funzione delle prestazioni individuate e richieste al personale dipendente dell'Ente.
2. Le quote parti del fondo, da ripartire fissate per ogni singola opera o lavoro corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dal predetto personale dipendente dell'Ente, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Ente medesimo e/o non necessarie in base al tipo di intervento (attività di cui al D.Lgs. n. 494/96 e s.m.i.), costituiscono economie.
3. Il fondo viene imputato su uno specifico capitolo del bilancio preventivo e PAR di riferimento, con un finanziamento non superiore all'1,5% dell'importo preventivato per ciascuna opera o lavoro (importo a base d'appalto), di cui dovranno essere realizzate, dall'ufficio tecnico comunale e nell'anno, le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione, anche sulla base del programma triennale.
   Il responsabile del servizio personale (a cui viene assegnata la gestione delle relative risorse), con propria determinazione, provvederà all'assunzione del relativo impegno di spesa, a seguito del decreto sindacale di conferimento dell'incarico, come meglio indicato al successivo art.7.
4. Qualora il valore delle opere o lavori venga ad aumentare sia in sede di definizione progettuale sia in sede di realizzazione, compatibilmente con la vigente normativa, il compenso ulteriormente spettante verrà conguagliato in sede di liquidazione. L'incentivo è riconosciuto anche in caso di varianti ex art.25 della L.109/1994 e succ. modif. che comportino un'attività di progettazione, da quantificarsi sull'importo di perizia.

Art. 7 - Conferimento degli incarichi

1. Il Sindaco, sentito il segretario comunale e il responsabile del Settore LL.PP., sulla base dei criteri generali prestabiliti in sede di contrattazione decentrata e delle disposizioni di cui al presente regolamento, nomina per ogni singola opera o lavoro il responsabile unico del procedimento, l'incaricato della progettazione, del piano di sicurezza, l'incaricato della direzione dei lavori e collaudo e i dipendenti che dovranno collaborare nelle fasi di progettazione, sicurezza, direzione e collaudo.

2. Con il decreto sindacale di nomina, di cui al punto precedente, si stabilisce inoltre, in base ai carichi di lavoro e al grado di complessità dell'intervento, i tempi di attuazione delle relative prestazioni, nonché definita la misura della riduzione del compenso per ritardi o inadempienze. Nell'individuazione dei dipendenti da incaricare il Sindaco, inoltre:
   - si dovrà attenere ai principi di professionalità, di efficienza degli Uffici e, ove possibile, di rotazione tra il personale abilitato o con professionalità adeguata;
   - dovrà tenere conto dei carichi di lavoro e dell'indice di urgenza della attuazione dell'intervento, in conformità al programma triennale delle Opere pubbliche.
3. Con il decreto di conferimento dovrà essere prevista la somma stimata da imputare sull'apposito capitolo di spesa del P.A.R. di riferimento, corrispondente all'intervento di bilancio.
4. Il decreto sindacale di conferimento dell'incarico viene trasmesso al servizio personale perché proceda all'assunzione del relativo impegno di spesa.

Art. 8 - Modalità di ripartizione del fondo.

1. Il fondo, costituito ai sensi del precedente art.6, secondo le tabelle allegate, è ripartito con il provvedimento di liquidazione del responsabile del servizio personale tra i dipendenti incaricati, con l'eventuale applicazione delle quote di riduzione per ritardi o inadempienze previste. La liquidazione è disposta dopo l'intervenuta approvazione degli atti connessi alle varie prestazioni previste, e comunque entro sei mesi dalla data di approvazione degli stessi regolarmente redatti.
2. La mancata realizzazione dell'opera o del lavoro non inficia l'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle attività eseguite, come pure nella eventualità di interruzione dell'incarico da parte dell'Ente, i compensi previsti dovranno essere comunque liquidati, ma rapportati alle attività effettivamente svolte.
3. Gli importi da liquidare, imputati al fondo, sono calcolati al lordo delle ritenute a carico dei dipendenti e degli oneri riflessi a carico dell'ente, dovendo l'intera somma iscritta nel fondo essere ripartita tra i dipendenti di cui al presente regolamento.
4. I dipendenti che partecipano ai gruppi di progettazione e gestione, di cui al presente Capo II, non potranno usufruire del lavoro straordinario per attività connesse alla redazione del progetto e alle ulteriori attività di gestione dei lavori.

CAPO III
FONDO PER GLI ATTI DI PIANIFICAZIONE

Art. 9 - Costituzione del fondo

1. Il fondo da ripartire per la redazione di un atto di pianificazione comunque denominato (comma 2 art. 18 legge n. 109/94 e succ. mod. ed int.) è fissato nella misura del **30%** della tariffa professionale degli Ingegneri e Architetti al momento vigente [Circ. Min. LL.PP., Dir. Gen. Urb. 01/12/69 n. 6679 - legge 02/03/49 n. 143 e succ. mod. ed int.] al netto delle spese, in funzione delle prestazioni individuate e richieste al personale dipendente dell'Ente.
2. Le quote parti del fondo, da ripartire fissate per ogni singolo atto di pianificazione comunque denominato corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dal predetto personale dipendente dell'Ente, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Ente medesimo e/o non necessarie in base al tipo di intervento costituiscono economie.
3. Nel Piano di assegnazione delle risorse (PAR) di riferimento è istituito un apposito capitolo nel quale sono iscritte le quote corrispondenti al 30% della tariffa professionale suddetta.
4. Il responsabile del servizio personale (a cui viene assegnata la gestione del relativo capitolo), con propria determinazione, provvederà all'assunzione del relativo impegno di spesa, a seguito del decreto sindacale di conferimento dell'incarico, come meglio indicato al successivo art.10.
5. Qualora l'onorario stimato venga ad aumentare in sede di definizione progettuale per modifiche intervenute all'incarico conferito, compatibilmente con la vigente normativa, il compenso ulteriormente spettante verrà conguagliato in sede di liquidazione.

Art. 10 - Conferimento degli incarichi

1. Il Sindaco, sentito il segretario comunale e il responsabile del Settore Urbanistica, sulla base dei criteri generali prestabiliti in sede di contrattazione decentrata e delle disposizioni di cui al presente regolamento, nomina per ogni singolo intervento di pianificazione un incaricato e i dipendenti che con lui dovranno collaborare.

2. Con il decreto sindacale di nomina, di cui al punto precedente, si stabilisce inoltre, in base ai carichi di lavoro e al grado di complessità dell'intervento, i tempi di attuazione delle relative prestazioni, nonché definita la misura della riduzione del compenso per ritardi o inadempienze. Nell'individuazione dei dipendenti da incaricare il Sindaco, inoltre:
   - si dovrà attenere ai principi di professionalità, di efficienza degli Uffici e, ove possibile, di rotazione tra il personale abilitato o con professionalità adeguata;
   - dovrà tenere conto dei carichi di lavoro e dell'indice di urgenza della attuazione dell'intervento.
3. Con il decreto di conferimento dovrà essere prevista la somma stimata da imputare sull'apposito capitolo di spesa del P.A.R. di riferimento, corrispondente all'intervento di bilancio.
4. Nella eventualità di interruzione dell'incarico, relativo alla redazione di un atto di pianificazione, a seguito di variazioni di indirizzo da parte dell'organo competente dell'Ente, i compensi previsti dovranno essere comunque liquidati, ma rapportati alle attività effettivamente svolte.
5. Il decreto sindacale di nomina viene trasmesso al servizio personale perché proceda all'assunzione del relativo impegno di spesa.

Art.11 – Modalità di ripartizione del fondo

1. Il fondo, costituito ai sensi del precedente art.9, è ripartito con il provvedimento di liquidazione del responsabile del servizio personale tra i dipendenti incaricati, con l'eventuale applicazione delle quote di riduzione per ritardi o inadempienze previste. Il fondo viene ripartito secondo le seguenti percentuali:
   - Il **90%** al personale incaricato della pianificazione;
   - Il **10%** ai collaboratori.

   La liquidazione è disposta dopo l'intervenuta approvazione del piano, e comunque entro sei mesi dalla data di approvazione dello stesso, regolarmente redatto.
2. La mancata approvazione dell'intervento di pianificazione, ove questo sia stato regolarmente redatto, non inficia l'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle attività effettivamente svolte.
3. Gli importi da liquidare, imputati al fondo, sono calcolati al lordo delle ritenute a carico dei dipendenti e degli oneri riflessi a carico dell'ente, dovendo l'intera somma iscritta nel fondo essere ripartita tra i dipendenti di cui al presente regolamento.
4. I dipendenti che partecipano alla redazione degli atti di pianificazione urbanistica non potranno usufruire del lavoro straordinario per attività connesse alla redazione dei piani stessi.

Art. 12 - Norme Finali e rinvio.

1. Il presente regolamento ha validità dalla data di adozione da parte della Giunta Comunale, fino alla adozione di successivo atto, determinato da modifiche e/o revisioni concordate in sede di contrattazione decentrata, anche in presenza di norme che modificano l'attuale art. 18 legge n. 109/94 da cui il presente regolamento trova fondamento.
2. In sede di prima applicazione il presente regolamento trova applicazione per tutti i procedimenti formalmente già attivati con espresso decreto sindacale di nomina.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso rinvio alla normativa vigente in materia, in particolare alla L.109/1994 e successive modificazioni, nonché alle norme contrattuali di riferimento.

TABELLE ⟶

TABELLA 1

Costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici civili, scuole, teatri, cinema, palestre, cimiteri ed impianti sportivi.

	ATTIVITA'	Importo fino a L. 300 mln.	Da L. 301 a L. 500 mln.	Oltre L. 500 mln.
A	Responsabile unico del procedimento	**10**	**12**	**15**
B	Incaricato del piano di sicurezza e di coordinamento (coordinatore per la progettazione)	**5**	**8**	**10**
C1	Incaricato della progettazione preliminare	**10**	**10**	**10**
C2	Incaricato della progettazione definitiva	**20**	**15**	**15**
C3	Incaricato della progettazione esecutiva	**30**	**25**	**25**
D	Incaricato della direzione lavori e collaudo	**10**	**15**	**10**
E	Altri componenti di uffici che hanno contribuito al progetto od al piano non sottoscrivendo elaborati, nonché alle altre attività	**15**	**15**	**15**
TOTALE		**100**	**100**	**100**

TABELLA 2

Costruzione, ristrutturazione e manutenzione fognatura, acquedotto e gasdotto.

	ATTIVITA'	Importo fino a L. 300 mln.	Da L. 301 a L. 500 mln.	Oltre L. 500 mln.
A	Responsabile unico del procedimento	10	12	15
B	Incaricato del piano di sicurezza e di coordinamento (coordinatore per la progettazione)	5	8	10
C1	Incaricato della progettazione preliminare	10	10	10
C2	Incaricato della progettazione definitiva	10	10	10
C3	Incaricato della progettazione esecutiva	30	25	20
D	Incaricato della direzione lavori e collaudo	15	15	15
E	Altri componenti di uffici che hanno contribuito al progetto od al piano non sottoscrivendo elaborati, nonché alle altre attività	20	20	20
TOTALE		100	100	100

TABELLA 3

Costruzione, ristrutturazione e manutenzione strade, piazze, sistemazione area a verde, parchi, giardini pubblici.

	ATTIVITA'	Importo fino a L. 300 mln.	Da L. 301 a L. 500 mln.	Oltre L. 500 mln.
A	Responsabile unico del procedimento	**10**	**12**	**15**
B	Incaricato del piano di sicurezza e di coordinamento (coordinatore per la progettazione)	**5**	**8**	**10**
C1	Incaricato della progettazione preliminare	**10**	**10**	**10**
C2	Incaricato della progettazione definitiva	**10**	**10**	**10**
C3	Incaricato della progettazione esecutiva	**30**	**25**	**20**
D	Incaricato della direzione lavori e collaudo	**15**	**15**	**15**
E	Altri componenti di uffici che hanno contribuito al progetto od al piano non sottoscrivendo elaborati, nonché alle altre attività	**20**	**20**	**20**
TOTALE		**100**	**100**	**100**